



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 50/2016

(approvato con DGC 188 del 20.9.2019)

INDICE

- ARTICOLO 1 – Oggetto**
- ARTICOLO 2 - Ambito di applicazione**
- ARTICOLO 3 - Determinazione del fondo**
- ARTICOLO 4 – Conferimento degli incarichi**
- ARTICOLO 5 - Ripartizione del fondo incentivante**
- ARTICOLO 6 - Liquidazione, tempistica di realizzazione e penalità**
- ARTICOLO 7 - Particolari modalità di realizzazione delle opere/forniture/servizi**
- ARTICOLO 8 – Ambito di applicazione del presente regolamento**
- ARTICOLO 9 - Rinvio**



ARTICOLO 1 Oggetto

Il presente regolamento, in attuazione del comma 3 dell'articolo 113 del D.Lgs 50/2016, definisce le modalità ed i criteri di ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche, intendendo le stesse come specifiche professionalità ed assunzione di compiti funzionali al puntuale affidamento ed esecuzione degli appalti regolati dal citato D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 2 Ambito di applicazione

Il fondo incentivi disciplinato dal presente regolamento è costituito in correlazione ad appalti di opere o lavori pubblici, di servizi e di forniture rientranti nelle categorie di seguito specificate:

- **opere o lavori pubblici**, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, per i quali viene redatto uno specifico progetto con le caratteristiche di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 50/2016;
- gli incentivi per **forniture e servizi** possono essere assegnati solo quando risulti obbligatorio incaricare un direttore dell'esecuzione diverso dal responsabile unico del procedimento (*articolo 113, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016 come modificata dal decreto «correttivo» D.Lgs. 56/2017, ai sensi del quale «la disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione».*).

A mente del punto 10 delle linee ANAC n.3/2016 (in coerenza con l'art.113 c.2 codice dei contratti), il responsabile unico del procedimento non può coincidere col direttore dell'esecuzione nei seguenti 5 casi:

- a) quando si tratta prestazioni di importo superiore a 500 mila euro;
- b) per interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- c) per prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);
- d) se si tratta di interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- e) per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

Si precisa quindi che l'incentivo nei contratti di cui si tratta implica la nomina del direttore dell'esecuzione inteso quale soggetto autonomo e diverso dal RUP, e tale distinta nomina è richiesta soltanto negli appalti di forniture o servizi di importo superiore a € 500.000, ovvero di particolare complessità, con valutazione spettante ai dirigenti secondo quanto specificato al punto 10 delle citate Linee guida, emanate dall'ANAC per disciplinare in modo più dettagliato "Nomina, ruolo e compiti del RUP, per l'affidamento di appalti.

Restano esclusi dall'applicazione del presente regolamento:

- i servizi e le forniture per i quali non viene nominato un direttore dell'esecuzione, i lavori di manutenzione ordinaria, salvo il diverso orientamento giurisprudenziale, nonché tutti i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a), del Codice dei contratti pubblici, ovvero gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 30.000,00 e i lavori in amministrazione diretta.
- gli atti di pianificazione generale o particolareggiata finalizzata alla realizzazione di opere o lavori.



I° Settore "Affari Generali, Legali e Risorse Umane"

- le concessioni ed i partenariati pubblico-privati;
- ai servizi non ricompresi nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 (a titolo esemplificativo, per i servizi relativi alla cura del patrimonio dell'ente locale deve essere richiamato l'articolo 17, comma 1, lett. a), che prevede l'esclusione delle disposizioni del codice stesso per i "servizi aventi ad oggetto l'acquisto o locazione (omissis) di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni". Inoltre, anche i servizi finanziari "relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58" sono espressamente esclusi dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici dall'articolo 17, comma lett. e) del codice stesso.").

In ogni caso, presupposto per l'incentivo, è che i contratti di lavori, servizi o forniture dovranno essere affidati previo espletamento di una procedura comparativa.

ARTICOLO 3 Determinazione del fondo

Il fondo di cui sopra sarà pari ad un massimo del due per cento (2,00%) dell'importo del lavoro, opera, fornitura di beni o servizi posto a base di gara.

L'ottanta per cento delle risorse del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo articolo 4 del presente regolamento in base alle percentuali fissate dall'articolo 5.

Il restante venti per cento delle risorse di detto fondo è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, ovvero per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici.

Ai fini della graduazione del fondo **per i lavori** viene fatto riferimento, per un verso alla distinzione operata dal Codice tra "lavori a rete" e "lavori puntuali", e per altro, all'importo a base di gara:

- nuove opere e lavori a rete (strade, fognature, linee elettriche, comprese le relative manutenzioni straordinarie etc.):
 - per importo inferiore a Euro 1.000.000,00: percentuale del 1,80%;
 - per importo inferiore o pari alla soglia comunitaria (determinata dal legislatore di volta in volta) e superiore o pari a Euro 1.000.000,00: percentuale del 1,50%;
 - per importi superiori alla soglia comunitaria (determinata dal legislatore di volta in volta): percentuale del 1,20%;
- nuove opere e lavori puntuali (edifici, opere d'arte, comprese le manutenzioni straordinarie etc.):
 - per importi inferiori a Euro 1.000.000,00: percentuale del 2,00%.
 - per importo inferiore o pari alla soglia comunitaria (determinata dal legislatore di volta in volta) e superiore o pari a Euro 1.000.000,00: percentuale del 1,80%;
 - per importi superiori alla soglia comunitaria (determinata dal legislatore di volta in volta): percentuale del 1,60%;

La graduazione della percentuale massima da destinare al fondo per servizi e forniture è così graduata in ragione dell'importo a base di gara:



I° Settore "Affari Generali, Legali e Risorse Umane"

- a) da 30.001 alla soglia comunitaria (221.000,00): 2%;
- b) dalla soglia comunitaria a euro 1.000.000: 1,2%;
- c) dall'importo di cui alla lettera b) in poi: 0.60%.

L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.

Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

Il Fondo è compreso all'interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva, come previsto dall'articolo 15, comma 1, lett. k), del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'1/04/1999 e dall'articolo 31, comma 3, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 22/01/2004.

Gli incentivi disciplinati dall'art.113 del d.lgs. n.50 del 2016 nel testo modificato dall'art.1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, **non sono soggetti al vincolo** posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art.23, comma 2, del d.lgs. n.75 del 2017".

Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, ricadenti nelle fattispecie di cui al comma 1 dell'articolo 106 del D.Lgs 50/2016, l'importo del fondo gravante sulla singola prestazione viene ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara.

ARTICOLO 4 **Conferimento degli incarichi**

Il Dirigente responsabile del settore interessato, sentito il responsabile unico del procedimento, se diverso, per ciascun opera, lavoro, servizio o fornitura, individua con apposita comunicazione "**il gruppo di lavoro**", ossia il personale appresso indicato incaricato delle funzioni tecniche di cui al precedente articolo 2, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno e stabilisce sulla base del successivo articolo 5, le quote percentuali dell'incentivo spettante ai singoli soggetti individuati:

- a) il responsabile unico del procedimento;
- b) il personale incaricato dell'attività di programmazione dei lavori pubblici e degli acquisiti di beni e servizi, ai sensi dell'art.21 del Codice dei contratti pubblici;
- c) il personale incaricato dell'attività di valutazione preventiva del progetto, ai sensi dell'art.26 del Codice dei contratti pubblici;
- d) il personale incaricato dell'attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, comprendente la redazione di bandi, disciplinari, lettere d'invito e, più in generale, tutti gli atti e adempimenti necessari per la selezione del contraente;
- e) il personale incaricato della direzione lavori o dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art.101 del Codice dei contratti pubblici;
- f) il personale incaricato del collaudo tecnico-amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità, ai sensi dell'art.102 del Codice dei contratti pubblici;
- g) i collaboratori (tecnici e amministrativi) che, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché a quelle sopra elencate.



I° Settore "Affari Generali, Legali e Risorse Umane"

Nel caso in cui il personale tecnico e amministrativo coinvolto risulti assegnato a Settore diverso da quello presidiato dal Dirigente cui fa capo l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura, la nomina e le percentuali di riparto dovranno essere concertate con il Dirigente assegnatario dello stesso personale designato.

Il Dirigente ricopre la funzione di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), salvo il caso di motivate eccezioni legate ad impegni connessi con la direzione complessiva del Settore.

In caso di carenza in organico di personale con funzioni tecniche, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori, dei servizi o delle forniture o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori, servizi o forniture di speciale complessità o di lavori di rilevanza architettonica o ambientale, o di necessità di ricorrere a particolari competenze (casi che devono essere accertati e certificati dal RUP), è possibile affidare all'esterno lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui al precedente articolo 2.

Ai sensi dell'art.113, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, per i compiti svolti dal personale della Stazione Unica Appaltante o CUC nell'espletamento delle procedure di acquisizione di opere o lavori, servizi e forniture per conto degli Enti convenzionati con la SUA/CUC, ciascuno degli enti aderenti è tenuto a versare la somma indicata in convenzione, comunque non superiore a 1/4 del fondo incentivi funzioni tecniche.

Pertanto, quando la Stazione Appaltante (il Comune) si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113, comma 5, destina una percentuale nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza. Nella convenzione/contratto che regola i rapporti tra Stazione Appaltante e centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo.

Nel caso in cui RUP dovesse essere il dirigente stesso, non potendo questi percepire incentivi, quest'ultimi diventeranno economia non distribuibile.

Gli affidamenti delle attività di cui all'art.113, comma 2, del Codice dei contratti sono effettuati garantendo, laddove possibile, una opportuna rotazione tra il personale in servizio, in relazione ai carichi di lavoro, alle effettive conoscenze e competenze richieste dal singolo intervento e ai risultati conseguiti in incarichi simili già svolti.

Nella comunicazione di conferimento degli incarichi sono fissati i tempi di ultimazione delle diverse attività. I termini per la direzione dei lavori o dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'art.102 del Codice dei contratti pubblici e dalle relative norme regolamentari.

Il Responsabile del Procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Il Dirigente può, con propria comunicazione motivata, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con la medesima comunicazione di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo.



ARTICOLO 5
Ripartizione del fondo incentivante

1. L'80% del fondo di cui al precedente art.3 comma 4, è ripartito nei termini di cui alle seguenti tabella A e B, in cui le aliquote delle percentuali sono suddivise in MACRO ATTIVITÀ:

TABELLA A (incentivi per opere e lavori)

MACROATTIVITA'		ATTIVITA'	QUOTA INCENTIVO ATTIVITA'	TOTALE INCENTIVO MACROATTIVITA'
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (Ufficio RUP)	a1	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	8,00%	21,00%
	a2	SUPPORTO: TECNICI SETTORE	8,00%	
	a3	SUPPORTO: AMMINISTRATIVI SETTORE	3,00%	
	a4	SUPPORTO: AMMINISTRATIVI RAGIONERIA	2,00%	
FASE DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI	b1	REDAZIONE AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP.	4,00%	4,00%
FASE DI AFFIDAMENTO	c1	PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO PROCEDURE DI GARA: SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI	15,00%	15,00%
FASE DELL'ESECUZIONE - UFFICIO DIREZIONE LAVORI	d1	DIRETTORE LAVORI	22,00%	53,00%
	d2	DIRETTORE OPERATIVO STRUTTURE	9,00%	
	d3	DIRETTORE OPERATIVO SICUREZZA	9,00%	
	d4	DIRETTORE OPERATIVO CONTABILITA' LAVORI	6,00%	
	d5	DIRETTORE OPERATIVO LAVORAZIONI SPECIALISTICHE	4,00%	
	d6	ISPETTORE CANTIERE E COLLAB. TECNICI	3,00%	
FASE DI COLLAUDO	e1	COLLAUDO STATICO	4,00%	7,00%
	e2	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	3,00%	
			TOTALE	100,00%

TABELLA B (incentivi per servizi e forniture)

MACROATTIVITA'		ATTIVITA'	QUOTA INCENTIVO ATTIVITA'	TOTALE INCENTIVO MACROATTIVITA'
----------------	--	-----------	---------------------------	---------------------------------



I° Settore "Affari Generali, Legali e Risorse Umane"

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (Ufficio RUP)	a1	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	12,00%	28,00%
	a2	SUPPORTO: TECNICI SETTORE	8,00%	
	a3	SUPPORTO: AMMINISTRATIVI SETTORE	6,00%	
	a4	SUPPORTO: AMMINISTRATIVI RAGIONERIA	2,00%	
FASE DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI	b1	REDAZIONE AGGIORNAMENTO PROGRAMMA BIENNALE SERVIZI E FORNITURE	2,00%	2,00%
FASE DI AFFIDAMENTO	c1	PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO PROCEDURE DI GARA: SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI	30,00%	30,00%
FASE DELL'ESECUZIONE - UFFICIO DIREZIONE ESECUZIONE	d1	DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO	22,00%	30,00%
	d2	DIRETTORE OPERATIVO	8,00%	
FASE DI VERIFICA DI CONFORMITA'	e1	COLLAUDATORE	10,00%	10,00%
TOTALE				100,00%

ARTICOLO 6

Liquidazione, tempistica di realizzazione e penalità

Modalità di liquidazione/pagamento:

1. Il compenso incentivante per ogni singola opera, lavoro, servizio o fornitura è liquidato, su proposta del RUP, dal Dirigente responsabile alle seguenti scadenze:
 - per l'ufficio del RUP e per le fasi di programmazione, validazione e affidamento: intera quota ad avvenuta aggiudicazione della gara d'appalto;
 - per le fasi di esecuzione e collaudo: intera quota con l'approvazione del certificato di collaudo (se trattasi di opere o lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o forniture).
2. Il mancato avvio dei lavori/servizi o la mancata acquisizione delle forniture non preclude l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite, a condizione che si sia pervenuti all'approvazione del bando o all'avvio della procedura di gara.

Penali

1. Il Dirigente che ha conferito gli incarichi verifica il loro stato di attuazione, in particolare, il rispetto dei tempi assegnati nonché l'apporto individuale di ciascun componente il "gruppo di lavoro".
2. Al fine della suddetta verifica non sono conteggiati nel termine di esecuzione i tempi conseguenti a sospensioni per gli accadimenti elencati all'art.106, comma 1, del Codice dei contratti ed i costi delle varianti in corso d'opera conseguenti alle medesime motivazioni.
3. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura, l'incentivo spettante è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei costi.
4. Per il mancato rispetto dei tempi assegnati è stabilita, per ogni giorno di ritardo ingiustificato, una penale giornaliera dello 0,5 per mille sul corrispettivo di incentivo.



I° Settore "Affari Generali, Legali e Risorse Umane"

5. Le penali non possono superare il 30% dell'importo del corrispettivo di incentivo; superato tale importo il Dirigente può procedere alla revoca dell'incarico. La consegna in ritardo rispetto ai tempi previsti, senza applicazione di penale, va intesa come ammissione di giustificazione da parte del Dirigente.
6. È escluso dall'incentivo il personale interno che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza, ferme restando ulteriori forme di responsabilità.
7. Non è prevista l'applicazione della penale laddove il dipendente o il gruppo di lavoro dimostri che il ritardo o l'errore è stato determinato da cause oggettive a lui non imputabili.
8. Le quote di incentivo non erogate per applicazione delle riduzioni di cui al presente articolo costituiscono economie.
9. In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni.
10. L'eventuale quota spettante oltre tale limite non sarà erogata e costituirà economia; non è possibile effettuare compensazioni, né ritardare artificiosamente una liquidazione per eludere il limite.
11. Nel caso di prestazioni dovute ad interventi non finanziati con risorse proprie dell'Ente, l'emissione dei mandati di pagamento è, comunque, subordinata all'acquisizione, nelle disponibilità di cassa dell'Ente, delle somme occorrenti.
12. Ai sensi dell'articolo 113 comma 3 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale. Nel caso in cui RUP dovesse essere il dirigente stesso, non potendo questi percepire incentivi, quest'ultimi diventeranno economia non distribuibile.

ARTICOLO 7

Particolari modalità di realizzazione delle opere/forniture/servizi

Disciplina delle attività svolte in forma "mista". Nel caso di attività svolte in forma "mista" (ovvero con figure interne ed esterne), ai fini della determinazione dell'importo del compenso spettante al personale, l'incentivo viene quantificato in misura proporzionale all'incidenza percentuale del valore delle opere o dei lavori/servizi/forniture oggetto di incarico a professionisti esterni, rispetto al valore complessivo dell'opera o del lavoro/servizio/fornitura; qualora intere fasi vengano svolte esternamente l'incentivo è riconosciuto nella misura indicata all'art.5, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna.

Quando il Comune si avvale delle attività di una centrale di committenza (o SUA) per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art.113, comma 5, destina una percentuale non superiore al 25% nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza. Nella convenzione/contratto che regola i rapporti tra Stazione Appaltante e centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo.

ARTICOLO 8

Ambito di applicazione del presente regolamento

Resta inteso che

- per le opere e lavori per le quali il bando o la lettera invito di riferimento siano stati pubblicati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuerà ad essere applicato l'originario regolamento approvato con deliberazione di Giunta comunale del 20.2.2018 n.49;
- per le opere e lavori per le quali il bando o la lettera invito di riferimento siano stati pubblicati anteriormente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 (19 aprile 2016) e per le quali le attività di progettazione o direzione lavori o collaudo siano state svolte a decorrere dal 19



I° Settore "Affari Generali, Legali e Risorse Umane"

agosto 2014, continuerà ad essere applicato il regolamento approvato con deliberazione di Giunta comunale del 15 luglio 2015 n.132 predisposto ai sensi di quanto disposto dalla legge 11 agosto 2014 n.114;

- in ordine agli incentivi per attività espletate sotto l'egida del vecchio regolamento l'Amministrazione, su proposta del Dirigente del Settore competente all'affidamento, che verifica la sussistenza delle condizioni di fatto e di diritto per innescare l'incentivo, con atto di Giunta designerà il direttore dell'esecuzione ora per allora con applicazione dell'incentivo secondo regolamento *illo tempore* vigente.

ARTICOLO 9

Rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 50/2016 ed alle relative disposizioni vigenti in materia o che saranno in proposito emanate.